

## TITOLO V

### Dei delitti contro l'ordine pubblico

#### **c.p. art. 414. Istigazione a delinquere.**

Chiunque pubblicamente istiga [c.p. 266] a commettere uno o più reati [c.p. 302, 306] è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti [c.p. 17, 29, 32];
2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206 <sup>(1)</sup>, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni [c.p. 17].

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.

Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti [c.p. 115, 272, 303]. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.

Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici <sup>(4)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, di modifica del sistema penale.

<sup>(2)</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.».

<sup>(3)</sup> Vedi il D.L. 26 aprile 1993, n. 122, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-4 maggio 1970, n. 65 (Gazz. Uff. 6 maggio 1970, n. 113), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 21, primo comma, Cost.

<sup>(4)</sup> Comma aggiunto dall'art. 15, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.L. n. 7/2015 era il seguente: «Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà.».